



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 09/11/2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

T R A

[REDACTED]
Avv. VOLPE FEDERICA

ricorrente

E

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO [REDACTED]

Dott. [REDACTED]

resistente

Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 23/06/2021 [REDACTED] proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED] 2021 emessa nei suoi confronti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] Soc. Coop. Agricola, con cui, in relazione alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 conv. con modificazioni in L. n. 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 151/2015; all'art. 9, comma 1, D.Lgs. 66/2003 come modificato dal D.L. 112/2008, conv. con modificazioni in L. 133/2008; all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n.66/2003 come modificato dal D.L. 112/2008, conv. con modificazioni in L. 133/2008, è stato ordinato al ricorrente di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento la somma complessiva pari a € [REDACTED] (di cui € 41,30 per spese della procedura) quale sanzione amministrativa per la violazione accertata.

Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività dell'o.i.,:



“B) accertare e dichiarare l’illegittimità, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, dell’ordinanza-ingiunzione n. [REDACTED] 2021, prot. n. [REDACTED] dell’11.05.2021, notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato Territoriale del Lavoro di [REDACTED] il 24.05.2021, nonché, di tutti gli atti ad essa presupposti ed indicati nella narrativa del presente atto (in particolare, del verbale unico di accertamento e notificazione n. [REDACTED] del 31.08.2020 con contestuale diffida e atto di notificazione di illecito amministrativo, notificato all’opponente il 11.09.2020 con nota prot. n. 21001 del 7.09.2020);

C) per l’effetto, dichiarare nulla, annullare e/o revocare l’ordinanza-ingiunzione n. [REDACTED] 2021, prot. n. [REDACTED] dell’11.05.2021, notificata all’opponente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di [REDACTED] il 24.05.2021;”

Con vittoria di spese.

Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell’avverso ricorso.

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all’art. 127 ter cpc.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

2. L’opposizione è fondata.

L’o.i. opposta scaturisce dagli accertamenti compiuti dall’I.T.L. di [REDACTED] di cui al Verbale unico di Accertamento e Notificazione n. [REDACTED] del 31.08.2020, con contestuale atto di diffida e notificazione di illecito amministrativo (v. allegati al n. 1 fasc. ric.).

Deduce parte ricorrente:

“Con il predetto Verbale veniva contestato al sig. [REDACTED], quale trasgressore, nonché alla [REDACTED] Soc. Coop. Agricola, quale obbligata in solido, che in seguito agli accertamenti ispettivi, iniziati in data 06.12.2019 e definiti in data 04.08.2020, scaturiti dall’esito negativo dei tentativi di conciliazione monocratica richiesti dai sigg. [REDACTED] e [REDACTED] che avevano segnalato di aver lavorato, in qualità di braccianti agricoli per la trasformazione di prodotti agricoli, rispettivamente dall’08/04/2017 al 23/06/2017, dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e dal 14/04/2019 al 30/06/2019 il [REDACTED] e dall’01/04/2017 al 23/06/2017 la [REDACTED] effettuando un orario di lavoro di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, senza usufruire del riposo settimanale, e che, dall’esame della documentazione richiesta con diffida n. 36110 del 9.12.2019 era risultato che la [REDACTED] Soc. Coop. Agricola aveva provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori per un orario di lavoro di 6 ore e 50 al giorno per n. 4 giornate dall’08/04/2017 al 23/06/2017, per n. 2 giornate dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e



per n. 2 giornate dal 14/04/2019 al 30/06/2019 in relazione al sig. [REDACTED] e per n. 3 giornate dall'01/04/2017 al 23/06/2017 in relazione alla sig.ra [REDACTED]. Dunque, sentiti i testi prodotti dai denunciati, gli ispettori concludevano per l'addebito delle seguenti violazioni:

“1. versato all'INPS di [REDACTED] i contributi previdenziali ed assicurativi in favore dei lavoratori [REDACTED], nato a [REDACTED] e [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], per un orario di lavoro di 6 ore e 50 al giorno, per le seguenti giornate: ([REDACTED] [REDACTED]): n. 4 giornate, dall'08/04/2017 al 23/06/2017; n. 2 giornate, dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e ([REDACTED]): n. 3 giornate di lavoro dall'01/04/2017 al 23/06/2017 e non per n. 12 ore di lavoro al giorno, per 7 giorni alla settimana ([REDACTED]: dall'08/04/2017 al 23/06/2017; dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e [REDACTED]: dall'01/04/2017 al 23/06/2017);

2. omissso di registrare sul Libro Unico del Lavoro le esatte giornate e l'orario di lavoro effettuati (12 ore di lavoro al giorno, per 7 giorni alla settimana) dai lavoratori ([REDACTED]: dall'08/04/2017 al 23/06/2017; dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e [REDACTED]: dall'01/04/2017 al 23/06/2017);

3. fatto superare ai lavoratori ([REDACTED]: dall'08/04/2017 al 23/06/2017; dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e [REDACTED]: dall'01/04/2017 al 23/06/2017), il limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media di 48 ore settimanali);

4. omissso di concedere ai lavoratori citati, il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni ([REDACTED]: dall'08/04/2017 al 23/06/2017; dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e [REDACTED]: dall'01/04/2017 al 23/06/2017).”.

2)- Con nota prot. n. [REDACTED] del 10.02.2021, notificata in data 04.03.2021, l'INPS – Direzione Provinciale [REDACTED], in virtù di quanto indicato nel predetto Verbale Unico di Accertamento e Notificazione dell'ITL, ritenendo, quindi, sussistenti le omissioni contributive ivi accertate, reclamava l'importo complessivo di € 16.634,15, di cui € 10.234,30 per contributi ed € 6.399,85 per somme aggiuntive (v. allegato 2).

3)- Con nota pec del 12.05.2021 (v. allegato 3) il sig. [REDACTED] richiedeva, ex art. 22 L. 241/1990, accesso agli atti del procedimento de quo ed, in particolare, alle dichiarazioni rese dai testi indicati dai denunciati [REDACTED] e [REDACTED], che sarebbero stati sentiti durante le indagini ispettive. Tuttavia, tale istanza di accesso agli atti restava priva di riscontro.

4)- Con provvedimento prot. n. [REDACTED] del 11.05.2021, notificato il 24.05.2021, (v. allegato 4), l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di [REDACTED] ha adottato ordinanza ingiunzione n. [REDACTED]/2021 nei confronti del Sig. [REDACTED].”.

Nel caso in esame, l'opposizione si fonda su tre distinti motivi:

1-Decadenza ed estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 L. n. 689/1981;

2- Violazione del diritto di difesa;

3- Infondatezza delle violazioni.

4. Con riferimento al primo motivo di violazione, l'opponente deduce che:

- gli accertamenti ispettivi avevano inizio con la trasmissione della diffida raccomandata prot. n. 36110 del 9.12.2019 (v. allegato 5) avente ad oggetto la richiesta da parte dell'ITL di esibire la documentazione di lavoro ivi indicata in data 07.01.2020;

- parte di tale documentazione veniva appunto acquisita tramite il consulente del lavoro della società in data 7.01.2020, sicché gli ispettori in pari data procedevano a redigere il verbale interlocutorio n. 033/035 (v. allegato 6) nel quale veniva dato atto della documentazione esibita e di quella da esibire nella successiva data del 14.01.2020;

- tale ulteriore documentazione veniva, dunque, esibita in data 3.02.2020 come indicato nello stesso verbale interlocutorio del 7.01.2020, ove infatti veniva inserita una postilla con la quale veniva annotato che nella predetta data del 3.02.2020 "la ditta ha provveduto ad esibire la documentazione richiesta in data 7/1/2020" (v. allegato 6).

Quindi, secondo parte opponente rileva che *"tra la chiusura dell'accertamento in data 3.2.2020 e la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione avvenuta in data 11.09.2020 siano decorsi più di 90 giorni"*.

Pertanto ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981 ult. co., secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto dal co. 2 (*"Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento"*) oppone l'estinzione dell'obbligazione.

Invero, l'I.T.L. deduce che con missiva del 20/02/2020 (doc. 8 fasc. ITL), l'avv. S. [REDACTED] chiedeva l'audizione del "teste" sig. [REDACTED], quale persona in grado di riferire sui fatti di accertamento, e l'I.T.L. provvedeva a convocarlo e sentirlo (dichiarazioni in data 04/08/2020 doc. 9).

Il sig. [REDACTED] rendeva dichiarazioni sui fatti in data 04/08/2020 (doc. 9) ed il verbale conclusivo veniva tempestivamente redatto in data 07/09/2020 (doc. 10).

Inoltre, il termine di gg. 90 di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, è stato sospeso - a norma dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, - dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.



Orbene, nel periodo dal 4.8.2020 all'11.9.2020 con la sospensione dal 23.2.2022 – al 31.5.2020 sono trascorsi meno di gg. 90 di cui all'art. 14 cit. II. co..

5. Quanto alla violazione del diritto di difesa, l'opponente denuncia l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturita l'ordinanza-ingiunzione opposta, in quanto nel predetto verbale manca l'indicazione puntuale delle fonti di prova che sorreggono l'accertamento.

Le fonti di prova invero sono indicate sicché non può ritenersi illegittimo il provvedimento opposto per violazione del diritto di difesa in fase amministrativa.

Altra questione è la loro sufficienza nell'odierna procedura giurisdizionale.

6. Nel merito, non vi sono elementi per confermare l'o.i..

La sussistenza degli illeciti deve essere provata dall'amministrazione procedente.

Nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a riscontrate irregolarità di posizioni lavorative, l'onere probatorio in ordine alle contestazioni sollevate nei confronti della parte datoriale è posto a carico esclusivo del preteso creditore sostanziale, ossia l'ISPETTORATO.

All'esito del giudizio, tuttavia, non risulta che l'Ente convenuto abbia fornito sufficiente prova in tal senso.

Secondo l'I.T.L. nel verbale unico di accertamento (v. allegato 1) le dichiarazioni rese dai testi indicati dai denunciati [REDACTED] e [REDACTED] avrebbero consentito di accertare che questi ultimi avevano effettivamente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della [REDACTED] Soc. Coop. Agricola osservando un orario di lavoro pari a 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana rispettivamente nei periodi dall'8.04.2017 al 23.06.2017 e dal 04.04.2018 al 15.06.2018 il sig. [REDACTED], mentre dall'1.04.2017 al 23.06.2017 la sig.ra [REDACTED].

Insiste invece la difesa della [REDACTED] Soc. Coop. Agricola che i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno lavorato alle dipendenze della cooperativa stessa in qualità di braccianti agricoli esclusivamente nelle giornate per le quali sono stati regolarmente assunti e remunerati osservando l'orario di lavoro previsto dalla normativa:

“Nel caso di specie, infatti, durante la campagna di raccolta primaverile dell'asparago che va da metà marzo/inizi aprile fino alla metà di giugno, il lavoro nel magazzino - la [REDACTED] si occupa infatti della manipolazione, trasformazione, conservazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli e agricoli, nonché della loro commercializzazione - è organizzato su un unico turno che va dalle ore 6:00 del mattino alle ore 13:00 con una pausa di mezz'ora dal lunedì al sabato.

Tuttavia, nelle giornate in cui le rese per ettaro delle asparagie risultano più alte della media del periodo, e quindi la quantità di asparagi conferiti è maggiore, la Cooperativa è costretta



ad aumentare il personale assumendo in quelle specifiche giornate altri operai avventizi, tra cui i sigg. [REDACTED] e [REDACTED], eventualmente anche prevedendo un secondo turno di lavoro dalle ore 14:00 alle ore 21:00 sempre con una pausa della durata di mezz'ora.

E' per tale ragione, e dunque per esigenze produttive connesse alla maggiore quantità di asparagi arrivati in Cooperativa ed alla necessità di evitare la deperibilità del prodotto, che il ricorrente fu costretto a reclutare la sig.ra [REDACTED] nelle giornate del 03.04.2017, 09.05.2017 e 08.06.2017, la quale fu addetta all'attività di ammazzettamento degli asparagi (confezionamento con molle di gomma e carta per alimenti), nonché il sig. [REDACTED] nelle giornate del 20.04.2017, 04.05.2017, 05-13.06.2017, 16.04.2018 e 16.05.2018 che, invece, si occupò del tavolo dell'imballaggio in plastica o cartone e delle pedane di legno per la movimentazione dei bancali con le cassette di asparagi."

E in relazione ai lavoratori de quibus, il ricorrente deduce di avere provveduto ad assolvere tempestivamente e correttamente gli adempimenti connessi alla loro assunzione, inviando le relative comunicazioni telematiche in conformità a quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 2-ter, D.L. 510/1996, convertito con modificazioni in L. 608/1996, ovvero indicando nella sezione del Modello Uni-Lav relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro da instaurare con tali operai agricoli a tempo determinato il periodo di lavoro presunto durante la campagna di raccolta degli asparagi.

Con riferimento all'orario di lavoro osservato dagli operai addetti al magazzino della Cooperativa questa deduce che l'orario è sempre stato articolato dalle ore 6:00 alle ore 13:00 con una pausa di mezz'ora, per 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato e con un riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo che per specifiche esigenze venga richiesto e concesso in altro giorno della settimana.

Orbene a sostegno delle circostanze sanzionate con l'ordinanza opposta la difesa dell'I.T.L. si è limitata richiamare le risultanze dell'attività ispettiva, senza articolare ulteriori prove orali.

Risultano quindi le richieste di intervento dei due lavoratori [REDACTED] e [REDACTED], senza le dichiarazioni dirette; trattasi di atti che non provano le circostanze anzi, per quanto riguarda [REDACTED] e [REDACTED] sono inficiati nel loro valore probatorio dal diretto interesse dei lavoratori istanti.

In sede ispettiva è stato sentito il sig. [REDACTED] che ha dichiarato:



Con le mansioni di bracciante agricolo, ho prestato la mia attività lavorativa alle dipendenze della ditta [REDACTED] Soc. Coop. Agricola, esercente azienda agricola, con sede legale in Foggia, via delle [REDACTED] dal 15/03/2016 al 30/06/2016; dal 15/03/2017 al 30/06/2017 e dal 15/03/2018 al 30/06/2018.

La mia attività lavorativa si è sempre svolta presso il capannone della ditta ubicato in Foggia via delle [REDACTED], dove sono stato adibito alla sistemazione degli asparagi nelle relative cassette.

La ditta, peraltro, mi ha assunto per periodi inferiori a quelli effettivamente prestati e assicurato per un orario di lavoro e giornate inferiori a quelle effettuate, per la qual cosa presenterò apposita denuncia.

Conosco i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED], che mi citate in quanto sono stati miei colleghi di lavoro presso la citata ditta.

In particolare voglio precisare che con il collega [REDACTED] abbiamo lavorato insieme durante i periodi: aprile 2017 - giugno 2017 e aprile 2018 - giugno 2018, mentre con la collega [REDACTED] ho lavorato insieme dall'aprile 2017 al giugno 2017.

Voglio precisare, anche, che sia io che i colleghi [REDACTED] e [REDACTED], abbiamo sempre lavorato insieme nello stesso capannone della ditta [REDACTED] Soc. Coop. Agricola ed insieme abbiamo sempre lavorato per 7 giorni alla settimana, senza mai godere del riposo settimanale. Inoltre, insieme ai miei colleghi citati, ho sempre effettuato un orario di lavoro di 12 ore al giorno, con una sola mezz'ora di pausa al giorno.

Il [REDACTED] però non è stato sentito in ricorso, né è provato che ha perseguito il suo intento di sporgere querela o recuperare le somme asseritamente a lui dovute al fine di valutare la rilevanza delle dichiarazioni rese.

L'ITL non ha neppure chiesto di sentirlo in giudizio per acquisire una prova diretta atta a confutare le tesi di parte opponente.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO [REDACTED] con ricorso depositato il 23/06/2021, nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2021 R.G.A.C. così provvede: accoglie l'opposizione e annulla l'o.i. opposta; condanna l'I.T.L. al pagamento delle spese in favore dell'opponente con distrazione, liquidate in E. [REDACTED] oltre rimborso delle spese generali, del C.U. versato, IVA e CAP come per legge.

Foggia, 09/11/2023 .

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Notarnicola